



Deliberazione del Senato della Repubblica (G. U. n. 277 del 08/10/1983)

Versione originale pubblicata in GU il 1° marzo 1971

Modificazione al regolamento approvata nella seduta del 5 ottobre 1983

(Gazzetta Ufficiale n. 277 del 08/10/1983)

Il comma 5 dell'art. 14 del regolamento è sostituito dal seguente:

"

5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci senatori, purché formati da almeno cinque senatori, quando rappresentano partiti organizzati nel paese che abbiano presentato propri candidati, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni e siano stati eletti in almeno tre regioni.

".